Pubblicato il 04/06/2019

N. 07178/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04724/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4724 del 2019, proposto da

Marco Romaniello, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Domenico Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Corvasce in Roma, via Casilina n. 561;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giulio Di Tommaso, Lanfranco Cacciapuoti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento in parte qua,

previa concessione di misure cautelari,

- della delibera n. 243/2019/IV del 19.2.2019, successivamente pubblicata, con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato la

graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito per la copertura dei posti vacanti di Giudice presso le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato in posizione n. 1135, tra gli idonei, col punteggio complessivo di con 20,5 punti (di cui 18,5 per i titoli di servizio e 2 per l'abilitazione forense);

- della nota comunicata al ricorrente a mezzo PEC il 6.2.2019, nella parte in cui il Presidente della Commissione esaminatrice, in parziale accoglimento dell'istanza di autotutela proposta dal ricorrente medesimo, riconosceva in favore di quest'ultimo la qualifica di Dirigente per l'incarico di Segretario Comunale a far data dal 20.3.1999 invece che dal 20.3.1997 ("vista la documentazione agli atti d'ufficio, si comunica che la Sua istanza in autotutela in data 7.6.2018, ai fini del riconoscimento della qualifica di dirigente quale Segretario Comunale fin dal 20.3.1999, è stata accolta");

- delle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice di cui ai verbali delle varie sedute della procedura selettiva de qua, nella parte in cui la p.A. riconosceva in favore del ricorrente la qualifica di Dirigente per l'incarico di Segretario Comunale a far data dal 20.3.1999 invece che dal 20.3.1997.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe sono impugnati:

a) la delibera del 19.2.2019 con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – CPGT ha approvato la graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito per la copertura dei posti vacanti di Giudice presso le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, nella parte in cui il ricorrente

risulta collocato in posizione n. 1135, tra gli idonei, col punteggio complessivo di con 20,5 punti (di cui 18,5 per i titoli di servizio e 2 per l'abilitazione forense), anziché 22;

b) la nota comunicata al ricorrente a mezzo PEC il 6.2.2019, nella parte in cui il Presidente della Commissione esaminatrice, in parziale accoglimento dell'istanza di autotutela proposta dal ricorrente, ha riconosciuto in favore di quest'ultimo la qualifica di Dirigente per l'incarico di Segretario Comunale a far data dal 20.3.1999 invece che dal 20.3.1997;

c) le determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice di cui ai verbali delle varie sedute della procedura selettiva de qua, nella parte in cui la p.A. riconosceva in favore del ricorrente la qualifica di Dirigente per l'incarico di Segretario Comunale a far data dal 20.3.1999 invece che dal 20.3.1997.

All'udienza camerale del 29.05.2019 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

Il ricorrente sostiene "che al servizio da lui prestato quale Segretario Comunale doveva attribuirsi, dal 20.3.1997, il punteggio previsto per la "qualifica di primo dirigente e dirigente superiore".

Ma fino al 2001 la qualifica di dirigente per il Segretario comunale si conseguiva solo dopo diversi passaggi di carriera, e in considerazione della classe del Comune presso cui si prestava servizio.

Solo con il C.C.N.L. di categoria del 16.05.2001 tale disciplina è stata modificata, cosicché il Segretario comunale consegue ormai la qualifica dirigenziale appena compiuto il primo biennio di servizio.

Originariamente, al ricorrente era stato attribuito il punteggio di primo dirigente a decorrere dal 16.5.2001 al 30.10.2016.

L'interessato ha prodotto istanza in autotutela avverso tale punteggio, rivendicando per intero il punteggio da primo dirigente per l'intero periodo.

L'istanza è stata parzialmente accolta dalla Commissione esaminatrice, che ha constatato che, in realtà, come dallo stesso dichiarato nelle annotazioni della domanda, egli è divenuto segretario comunale di fascia B (equiparato a

dirigente) con effetto dal 20/3/1999. Quindi gli è stato ricalcolato un punteggio da dirigente dal 20/3/1999 al 30/10/2016 e cioè per 18 anni x 1,00 = 18,00.

Di conseguenza, il periodo di lavoro inferiore a dirigente si è ridotto a due anni (20/3/1997 – 19/3/1999), ed è pari a 2 x 0,25 = 0,50, con diritto a punti 18,50 per la categoria F.

Il punteggio così incrementato a complessivi punti 20,50 (compresi i 2 punti dell'abilitazione) è stato inserito nella graduatoria in rettifica del 19.2.2019, relativa al concorso in esame.

Poiché il punteggio è stato quindi assegnato in conformità a quanto previsto dal citato CCNL, il ricorso va rigettato.

In considerazione delle difficoltà interpretative rilevabili nella materia de qua, sussistono le eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Dauno Trebastoni	**Elena Stanizzi**

IL SEGRETARIO